

2.7. Concetto di responsabilità, rapporto diritti-doveri

Il tema dei diritti trova da sempre un punto di congiunzione con quello dei doveri. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, all'art.29 comma 1 e 2 afferma che:

«1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica».

All'interno della problematica dei diritti umani e in particolare dei diritti dell'infanzia, la correlazione diritto-dovere assume una connotazione specifica, meritevole di un'attenta valorizzazione. Anteporre la dimensione del dovere a quella dei diritti significherebbe sottovalutare la natura di questi ultimi e il riconoscimento della dignità umana. Il concetto di dignità umana in relazione al concetto diritto-dovere fa emergere significative implicazioni al concetto di azione educativa e in particolare alla relazione esistente tra pedagogia dell'infanzia e diritti umani¹.

Nella società i diritti umani regolano i rapporti tra individuo e Stato e quelli tra individuo e individuo. Quando parliamo di doveri, quindi, facciamo perciò riferimento ad un duplice concetto: il dovere dello Stato e il dovere del singolo. E' lo Stato, infatti, che si assume per primo il dovere di garantire i diritti. I doveri dello Stato, differentemente da quelli del singolo, non sono doveri individuali ma sono doveri di una collettività politicamente istituita nei confronti del singolo. In questo senso i doveri dello Stato possono ricondursi a tre categorie principali:

- rispetto (respect), impegno a rispettare i diritti umani
- protezione (protect), impegno a proteggerli quando sono minacciati da gruppi sociali
- promozione (provide), impegno a promuovere i diritti, a prendersene cura attivamente.

¹ Giorgio Cian e Diega Orlando, a cura di, (2002) *Stadium Educationis, rivista per la formazione nelle professioni educative*, Pedagogia dell'Infanzia, Padova, Cedam, pp. 381-383.

Non viene quindi negata la correlazione tra doveri e diritti, ma viene messo in evidenza che quest'ultima cade *prima facie* nel rapporto tra individuo e Stato e successivamente sul singolo. Il dovere individuale, pur essendo gerarchicamente sovraordinato a livello di consapevolezza etica, sul piano pratico deve esser mediato da una serie di doveri socio-politici-educativi².

Negli ultimi anni il Consiglio d'Europa si è fortemente attivato nella definizione delle responsabilità degli individui in relazione al godimento dei loro diritti. In particolare si è riferito al concetto di dovere, responsabilità del singolo individuo. Sulla natura delle relazioni esistenti tra diritti e obblighi individuali all'interno delle convenzioni internazionali e delle legislazioni nazionali, ha distinto quattro teorie principali.

- 1) Una prima teoria afferma che i diritti sono completamente distinti dall'adempimento degli obblighi.

Per quanto riguarda questa teoria, è importante notare che in molti casi non c'è connessione tra godimento dei diritti e adempimento dei doveri nelle convenzioni internazionali e nella normativa interna. Esempio ne è l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo al divieto di tortura e di trattamento inumano o degradante³.

Quest'articolo istituisce un bando assoluto in quanto ritiene che tortura e trattamenti inumani siano negazione della dignità umana. L'articolo 3 non contiene alcuna eccezione, il diritto garantito non può essere limitato dall'ambito della politica pubblica o sottoposto a restrizioni da parte dello Stato. E' un diritto parte della Convenzione *hard core*, si applica a tutti, in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo; lo stesso perpetratore del crimine, per quanto grave esso sia, non può essere soggetto a tortura, pur avendo pesantemente colpito la società i suoi diritti sono protetti. È quindi un diritto che non prevede alcun obbligo da parte dell'individuo stesso. E' uno degli elementi chiave del retaggio comune dei Paesi europei ed è inserito nello stesso preambolo della Convenzione⁴.

Lo stesso discorso può essere fatto anche per l'articolo 7 della Convenzione dichiarante che la legge che non può avere effetto retroattivo (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).

² Idem., p.382.

³ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3 "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

⁴ Council of Europe, *Concepts of...* cit., pp. 121-123.

- 2) Una seconda teoria sostiene che la condotta individuale possa influenzare il godimento di un diritto.

La seconda teoria, sostenendo che la condotta individuale può influenzare il godimento di un diritto, può essere spiegata attraverso l'art. 6 della Convenzione, articolo che sancisce il diritto ad un equo processo. Colui che è accusato di aver commesso un crimine può utilizzare ogni tattica che ritiene necessaria nella fase dell'investigazione pre-processuale: può disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa, può difendersi da solo o essere assistito da un difensore a sua scelta, può chiamare testimoni, può rifiutare di dichiararsi colpevole.

D'altra parte nessuno può lamentarsi della lentezza e della durata del procedimento se lui/lei stesso/a ha contribuito a renderlo tale. La Corte Europea dei diritti umani ha ripetutamente sostenuto che una durata ragionevole del processo deve essere calcolata sulla base delle circostanze del caso, in particolare in base alla complessità del caso, alla condotta del richiedente e delle autorità. Il ritardo del richiedente nel trasmettere la documentazione o della Corte può rallentare l'intero procedimento.

In questa situazione il termine "responsabilità" è più appropriato di "obblighi". Una condotta irresponsabile può influenzare negativamente la capacità dell'individuo di godere di un diritto⁵.

- 3) Una terza teoria che sostiene che le responsabilità siano celate nelle clausole limitative (di limitazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Un certo numero di articoli della Convenzione contengono provvedimenti generali e clausole limitative. Queste clausole, che solitamente sono contenute nel secondo paragrafo dell'articolo in questione, sostengono generalmente che:

«nessuna restrizione può essere posta nell'esercizio di questi diritti, se non perché prescritto dalla legge e per motivi necessari alla società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale e della salvezza pubblica, per la prevenzione di un disordine o di un crimine, per la protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui»⁶.

⁵ Idem., pp. 123-124.

⁶ Tratto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'esercizio delle responsabilità può quindi essere dedotto da queste clausole limitative, che riconoscono la titolarità dello Stato di intervenire nell'esercizio di un diritto se il beneficiario ha superato certi limiti o ha mostrato chiaramente la tendenza ad abusare di tale diritto. Lo Stato può naturalmente essere tentato ad attuare un utilizzo esagerato di queste clausole e la Corte ha per questo frequentemente ripetuto la necessità che l'interferenza statale sia "necessaria per la società democratica"⁷.

Un esempio che si può porre è quello dell'art.10, comma 2 della Convenzione riguardante la libertà di espressione⁸. L'utilizzo della terminologia "doveri e responsabilità" può apparire un'espressione naturale che introduce una lunga lista di interferenze permesse, ma in realtà la Corte pone una particolare enfasi sui due termini considerando che ognuno, nell'esercizio delle proprie libertà, si assume doveri e responsabilità. Inoltre questi doveri e responsabilità impongono obblighi specifici supplementari ad alcune categorie di persone in virtù della loro funzione o del loro status, come ad esempio il dovere di discrezione per i funzionari civili. In breve responsabilità e diritti rappresentano un parametro di margine delle interferenze dello Stato.

- 4) Una quarta teoria che dichiara che le responsabilità stanno emergendo nel rispetto di alcuni diritti, siano esse incluse o meno nelle clausole di limitazione.

Per quanto riguarda la teoria dell'emergere delle responsabilità nei confronti di certi diritti, compresi o meno in clausole limitative, un esempio chiaro è quello del legame esistente tra libertà di espressione e correlative responsabilità.

I media sono particolarmente soggetti al problema delle responsabilità. La libertà di pensiero, di opinione e di espressione sono indubbiamente parte essenziale del concetto di democrazia e per questo alcuni teorici ritengono impossibile disgregarli dalle responsabilità correlate. In tal senso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella Raccomandazione 1 del 1999 invita gli Stati a considerare l'introduzione di una legislazione designata a prevenire la possibilità che sia messo in pericolo il pluralismo dei

⁷Council of Europe, *Concepts of...* cit., pp. 124-125.

⁸ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 10, comma 2 "L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

media a livello nazionale, regionale e locale. I media hanno una grossa responsabilità nei confronti dei lettori, del pubblico e in particolare nei confronti di alcune tematiche particolarmente delicate: la violenza, la privacy e la tolleranza⁹.

Riprendendo il concetto di responsabilità individuale l'Assemblea Parlamentare nella Raccomandazione 1346 del 1997 sostiene che debba essere considerata con maggior importanza dagli Stati membri del Consiglio d'Europa l'educazione ai diritti e l'educazione alle responsabilità individuali, come mezzo di contrasto di intolleranza e razzismo.

La stessa Campagna del Consiglio d'Europa contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, così come specificato dalla successiva Raccomandazione 1401 del 1999, mostra come la violazione dei diritti umani sia di duplice materia: è infatti una conseguenza delle politiche di governo ma dipende anche dagli atteggiamenti abituali della quotidianità di ciascun individuo. L'Assemblea Parlamentare propone quindi di promuovere l'educazione alle responsabilità individuali e la consapevolezza da parte dei cittadini delle proprie responsabilità. A tale scopo l'Assemblea ritiene necessario istruire il Consiglio per la cooperazione culturale affinché assista i cittadini nella crescita di consapevolezza dei diritti e delle responsabilità anche attraverso il Progetto EDC e attraverso uno studio approfondito sul concetto di dovere e responsabilità.

Anche il Comitato dei Ministri riprende il tema di diritti e responsabilità nella Raccomandazione e Dichiarazione del 1999 riprendendo e enfatizzando la Dichiarazione finale del piano d'Azione adottato nel secondo Summit dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa che parla di EDC basata sui diritti e sulle responsabilità dei cittadini. Nella raccomandazione il Comitato accentua questa direzione, convinto dell'urgenza di una maggiore consapevolezza dell'individuo di diritti e responsabilità, consapevolezza che si acquisisce in molteplici contesti nel corso della vita, dalla famiglia alla scuola, dal luogo di lavoro alle organizzazioni politiche, non governative, dalla comunità ai media.

⁹ Council of Europe, *Concepts of...* cit., pp. 125-129.